**Spett.le COMUNE DI MARTINA FRANCA**

**c.a. Sig. Presidente del Consiglio Comunale**

 **Sig. Sindaco**

 **Alla 1^, 3^ e 6^**

**Commissione consiliare permanente**

**p.c. Sig. Segretario Generale**

**PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARTINA FRANCA**

**OGGETTO : Riconoscimento delle Unioni Civili. Approvazione regolamento.**

Visto l’art. 43 del TUEL, d.lgs. 267/2000

Visti gli artt. 14 e 22 dello Statuto comunale

Visto l’art. 9 del Regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale

PREMESSO CHE – La comunità cittadina, al pari di quella nazionale, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si esplicitano o non si possono concretizzare nell’istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura; le donne e gli uomini che compongono la comunità martinese si riconoscono nei valori della libertà, giustizia, pace, solidarietà, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell’ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze;

ATTESO CHE – Già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell’articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;

RILEVATO CHE – La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che *“per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”;*

CHE – Con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale *“è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;*

CONSIDERATO CHE – La Corte di Cassazione, I Sezione civile, con la sentenza n. 4184 del 15/03/2012, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell’art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto al trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all’autorità giurisdizionale;

PRENDENDO ATTO CHE – La stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4/11/1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3/09/1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 4/08/1955, come confermato dalla Corte Europea dei diritti umani nella sentenza del 24/06/2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04);

VISTA – La direttiva 2004/38 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto di ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;

E PERTANTO – ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;

ATTESO CHE – Il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri attribuiti dal T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000;

Il Comune, quindi, può operare nell’ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l’integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle *unioni civili* basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

RITENUTA PERTANTO – L’opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell’anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su un “vincolo di natura affettiva” ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.223/1989 (Regolamento anagrafico);

VISTI – Gli artt. n. 2, 29, 117, primo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana;

 La sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale;

La sentenza n. 4184 del 15/03/2012 della Corte di Cassazione, I Sezione civile;

L’art. n. 8 CEDU e la sentenza del 24/06/2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte Europea dei diritti umani;

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

L’art. 4 del d. R. n. 223 del 1989;

Il d.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. n. 42 e 43;

***IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARTINA FRANCA***

 ***DELIBERA***

***Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il “Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.***

Martina Franca, 3 ottobre 2014

 ***Il Consigliere Comunale***

 ***Dott. Aldo LEGGIERI***